



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 febbraio 2008

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### II<sup>a</sup> SEZIONE

#### L.P.S.C

### RIUNIONE GIOVEDI' 14 FEBBRAIO 2008 – INIZIO ORE 15.00

#### 1) Ricorso A.S. CISCO CALCIO ROMA S.r.l.

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Di Canio Paolo seguito gara Cisco Calcio Roma/Benevento del 29.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008)

#### 2) Ricorso S.S.C. VENEZIA

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al Sig. D'Adderio Fulvio seguito gara Sassuolo/Venezia del 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)

#### 3) Ricorso TERNANA CALCIO S.p.A.

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica inflitta alla reclamante. Conferma nel resto.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Pesce Giuliano;
  - penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 50.000,00 alla reclamante;
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 91, comma 2 delle N.O.I.F. e 2, comma 4 del previgente C.G.S., oggi 4, comma 2 C.G.S. (Delibera

**4) Ricorso S.S. CAVESE 1919 S.R.L.**

avverso le sanzioni inflitte: squalifica per due gare effettive ai calciatori Petrazzuolo Amedeo e Sorrentino Tonino; ammenda di € 10.000,00 con diffida alla reclamante seguito gara Verona/Cavese del 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)

**INAMMISSIBILE** per intervenuta rinuncia al reclamo per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino.

**RESPINTO** nel resto

**5) Ricorso S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 11 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti oggi trasfuso nell'art. 14 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)

**ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €10,000,00